



# **COMUNE DI VILLASIMIUS**

Provincia di Cagliari

## **Regolamento relativo al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis del D.Lgs. n°163/2006**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n°166 del 02.11.2015

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 93, commi 7 *bis* – 7 *quinquies*, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione ivi previsto e si applica al personale comunale con rapporto di lavoro dipendente.
2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni elencate nell'articolo seguente, se esse sono prestate, completamente o in parte, da dipendenti in servizio presso l'Area Servizi al Territorio ed eventualmente da dipendenti di altri servizi individuati dal Responsabile del Procedimento .
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
4. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a 6 mesi ed un giorno, e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva, collaudo.
5. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche al personale che al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

## **Art. 2 – Prestazioni incentivabili**

1. Ai sensi dell'articolo 93, commi 7 *bis* – 7 *quinquies*, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., sono incentivabili le seguenti prestazioni:
  - I progetti, nei livelli preliminare, definitivo ed esecutivo, di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93, D.Lgs. n°163/2006 e del titolo II della sezioni da I a IV artt. dal 14 al 43 del D.P.R. n°207/2010, relativi a lavori pubblici, cioè agli interventi di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n°163/2006;
  - Redazione del piano della sicurezza art. 131 del D.Lgs n°163/2006 e art. 39 del D.P.R. n°207/2010;
  - Direzione dei lavori art. 130 del D.Lgs n°163/2006 e art. 147 – 169 del D.P.R. n°207/2010;
  - Collaudo art. 141 del D.Lgs n°163/2006 e art. 215 – 238 del D.P.R. n°207/2010;
  - le varianti ai progetti di lavori pubblici, limitatamente al loro importo, purché per l'approvazione siano state necessarie prestazioni aggiuntive ed autonome rispetto a quelle richieste per il progetto principale.
2. In ogni caso, l'eventuale erogazione di incentivi per la “*redazione di un atto di pianificazione comunque denominato*” è da riferirsi esclusivamente ad attività direttamente collegate alla realizzazione di lavori pubblici.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
5. Nel caso di prestazioni professionali affidate in tutto od in parte a professionisti esterni, il RUP e le figure professionali interne che partecipano alla realizzazione dell'intervento hanno comunque diritto alla corresponsione dell'incentivo per la loro quota.
6. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione al personale dipendente deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.

### **Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. Per i progetti di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è pari all'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, che non può essere superiore al 2% sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, Iva esclusa, come specificamente previsto dalla tabella A allegata al presente Regolamento.
2. La complessità dell'opera, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, è determinata sulla base dei seguenti criteri:
  - complessità elevata: edifici o infrastrutture e loro pertinenze informati a elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche o anche interventi in ambienti ove sussistano vincoli di qualsiasi genere (es. paesaggistico, monumentale, PAI, idrogeologico, forestale, etc);
  - complessità ordinaria: edifici o infrastrutture e loro pertinenze informati a medio o basso impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche e comunque prive di vincoli di qualsivoglia natura;

A tale importo vanno sommati gli eventuali importi a disposizione, stanziati nel quadro economico dell'intervento, per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, e per i quali siano state eseguite le relative attività progettuali. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 *ter*, del D.Lgs. n°163/2006, i compensi che gli enti locali ripartiscono a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

### **Art. 4 – Conferimento degli incarichi**

1. Il Responsabile del servizio competente indica, con atto scritto, i nominativi e i compiti specifici dei tecnici individuati per assumere la responsabilità professionale del progetto, ai sensi dell'art. 90, comma 5, D.Lgs. n°163/2006 e/o la responsabilità del procedimento. Il Responsabile del servizio competente, prima dell'inizio della fase progettuale, segnalerà inoltre i nominativi degli ulteriori dipendenti comunque in servizio che svolgeranno attività di collaborazione che li rendono eligibili per la ripartizione dell'incentivo sulla base del successivo comma, indicando per ognuno compiti e livelli di responsabilità e la loro eventuale sostituzione debitamente motivata.
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - a) **Il Responsabile del Procedimento;**
  - b) **Incaricato della redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo;**
  - c) **Incaricato della redazione del piano di sicurezza;**
  - d) **Incaricato della direzione dei lavori;**
  - e) **Incaricato del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione;**

- f) **tecnici che, nel rispetto delle specifiche competenze, hanno predisposto elaborati di progetto su disposizione dell'incaricato della redazione assumendosi con la firma la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati, grafici ed altro;**
- g) **altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito alla progettazione, pur non sottoscrivendo elaborati;**
- h) **Collaboratore tecnico;**
- i) **Collaboratori amministrativi e contabili;**

#### **Art. 5 – Importo del compenso incentivante**

1. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi degli articoli precedenti, si ottiene moltiplicando l'80% dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per le relative percentuali di cui alle Tabelle allegate **A** e **B**.

#### **Art. 6 – Ripartizione verticale**

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata sulla base della Tabella B allegata.

#### **Art. 7 – Ripartizione orizzontale**

1. La quota, determinata con l'applicazione degli artt. 5 e 6, deve essere ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti alla Tabella **C** allegata.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 *ter*, del D.Lgs. n°163/2006, le quote dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio presso l'Ente, in quanto affidate all'esterno o prive dell'accertamento ex art. 93, comma 7 *ter*, sopra citato, costituiscono economie.

#### **Art. 8 – Adempimento delle prestazioni**

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguiti i singoli livelli delle prestazioni. Detti termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico o, nel caso si verificano condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno.
2. Qualora si verifichi un ritardo nell'adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
  - a) per ritardi fino a 60 giorni sui termini eventualmente fissati, penalità pari a due per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
  - b) ritardi superiori a 60 giorni, penalità pari a quattro per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60;
  - c) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo e altresì revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate.

Non sono computati nel termine di esecuzione lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e/o per ritardato accredito delle somme da parte dell'Ente "cofinanziatore" dell'opera o lavoro.

Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

### **Art. 9 – Liquidazione del fondo per la progettazione e gli atti di pianificazione**

1. La liquidazione delle quote spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione e ai loro collaboratori è effettuata entro 60 giorni dalla data in cui diventa esecutiva la determinazione o la deliberazione di approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente. La liquidazione delle quote dovute ai dipendenti intervenuti nella fase di Direzione lavori e ai loro collaboratori è effettuata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro. La liquidazione delle quote spettanti al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori deve essere effettuata, per il 35%, entro 60 giorni dall'approvazione del progetto e, per il restante 65%, entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.
2. Se uno degli eventi sopra indicati quale termine per la liquidazione del fondo non si verificasse a causa di leggi sopravvenute o di una modifica degli orientamenti amministrativi o per altre cause non imputabili alla responsabilità dei dipendenti destinatari del fondo, la liquidazione del fondo è disposta comunque entro 60 giorni dalla comprovata consegna del progetto al Responsabile del procedimento o entro 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento, oppure entro 60 successivi all'ultimazione della prestazione, qualora non sia accertabile il momento in cui tale causa si è verificata.
3. Il Responsabile del Servizio Tecnico è tenuto, sulla base della documentazione prodotta dal Responsabile unico del procedimento, ad accertare ed approvare con propria determinazione le specifiche attività svolte ai dipendenti interessati ed il riparto degli incentivi. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
4. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio Personale che provvede con propria determinazione trasmessa al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri contabili, amministrativi e fiscali di competenza e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento entro la prima mensilità utile
5. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;

### **Art. 10 – Svolgimento dell'attività**

1. Le attività descritte nel precedente art. 4 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Il personale incaricato della progettazione potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
3. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.
4. Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per il quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali e dalle altre attività previste dal presente regolamento.

### **Art. 11 – Oneri a carico dell'Amministrazione**

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri di copertura assicurativa, cioè gli oneri per la stipula della polizza assicurativa prevista dall'art. 270 del D.P.R. n°207/2010 e dall'art. 90, comma 5, del D.Lgs. n°163/2006 per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione dei lavori pubblici. Il Responsabile del procedimento provvederà ad inviare all'ufficio competente alla stipula di detta polizza formale comunicazione riportante tutti i dati relativi al progetto e al gruppo di progettazione richiesti dalla Compagnia di assicurazione.
2. E' altresì a carico dell'Amministrazione l'onere dell'eventuale iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti.

### **Art. 12 – Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 19.08.2014 (data di entrata in vigore della Legge n°114/2014).
2. I compensi da erogare per attività svolte fino dal 18 agosto 2014, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio, effettuata ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia

## TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO

**Tabella A – Determinazione del compenso incentivante in base alla tipologia dell'intervento**

IMPOTO LAVORI A BASE DI GARA	ALIQUOTA MASSIMA DA APPLICARSI IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA'	
	ELEVATA	ORDINARIA
da € 0 a € 300.000,00	2,00%	1,85%
da € 300.000,00 a € 500.000,00	1,90%	1,75%
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00	1,80%	1,65%
oltre € 1.000.000,00	1,70%	1,55%

**Tabella B – Ripartizione del compenso incentivante in base al livello di progettazione**

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	% DA CALCOLARE SUI VALORI INDICATI NELLA TABELLA A
Preliminare	15
Definitivo	45
Esecutivo	40

**Tabella C – Ripartizione del compenso incentivante in base all'incarico svolto**

INCARICO	%	
Responsabile del procedimento	32	80
Supporti al RUP	20	
Progettazione (se dotati di supporti) il 20% è destinato ai supporti	10	
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	2	
Direzione dei lavori e collaudi	10	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (se dotati di supporti il 20% è destinato ai supporti)	2	
Collaudo o redazione del certificato di regolare esecuzione	4	
Beni, strumentazioni e tecnologie funzionali	20	
Totali	100	